

RACCOLTA di  
**PARERI**  
del  
Consiglio dell'Ordine di Sassari

dal 01.02.2010  
**aggiornata al 03.11.2011**  
a cura del Consigliere Segretario

in Tema di :

- **COMPATIBILITA' del PATROCINIO IN FORMA AUTONOMA con il TIROCINIO presso Uffici Giudiziari**

(Rel. : avv. Maria Teresa Spanu, Coordinatore Commissione Albo / avv. Silvio Zicconi, Cons. Segretario)

Vista la richiesta formulata dal Dott. OMISSIS in data 06.04.2011 (prot. 704) e la documentazione alla medesima allegata;

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, come si legge all'art.1 del Bando, "al fine di favorire l'alta specializzazione giuridica, ha previsto nella Legge Regionale 7 agosto 2009 n.3 il conferimento di borse di studio da attribuire anche con la collaborazione degli uffici giudiziari giudicanti di I grado del Distretto di Corte d'Appello della Sardegna, a favore di giovani laureati in giurisprudenza frequentanti il 2° anno della Scuola di Specializzazione per le professioni forensi presso le Università della Sardegna o iscritti al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di uno degli Ordini Forensi della Regione per il 2° anno di pratica..";

Considerato che il C.S.M. con deliberazione del Comitato di Presidenza in data 18.04.2007 e con deliberazione del 23.01.08 ha previsto "l'espletamento di tirocini e stage formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in Giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli Uffici giudiziari da attuare mediante stipula di convenzioni tra gli uffici e gli enti deputati alla Formazione";

Visto l'art. 3 del bando che prevede quale requisito indispensabile , a pena di esclusione, tra l'altro, l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati di uno degli Ordini Forensi della Regione per il 2° anno di pratica;

Visto l'art. 8 del medesimo bando che prevede espressamente che il "Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro";

Visto l'art. 3 del R.D.L. n.1578 del 27.11.1933 che prevede quale causa di incompatibilità con l'esercizio della professione "l'impiego retribuito" da parte della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art.8 del R.D.L. n.1578 del 27.11.1933 e l'obbligo del praticante abilitato al patrocinio all'adempimento dei doveri inerenti l'esercizio della professione con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia;

Ritenuto che l'esercizio del tirocinio in oggetto non costituisca né possa essere equiparato ad impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o Istituzione Pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni;

Visto l'art.9 del bando in tema di obblighi del tirocinante, con particolare riguardo a quello alla riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Evidenziando come l'espletamento del Tirocinio in oggetto non esima in alcun modo il praticante abilitato dal rispetto di quanto previsto dalla legge e dal codice deontologico per l'esercizio del patrocinio, con particolare riguardo all'art.6 (lealtà e correttezza), 10 (indipendenza), 16 (evitare incompatibilità), 19 (divieto di accaparramento di clientela), 37 (conflitto di interessi);

Ritenendo comunque sussistere ragioni di opportunità acchè il tirocinio venga svolto presso la sezione civile solo ove l'attività professionale venga espletata nanti la sezione penale del medesimo Tribunale e viceversa;

PQM

Si reputa che l'esercizio del patrocinio, anche ove in forma autonoma, non sia incompatibile con il tirocinio di alta specializzazione giuridica presso gli Uffici Giudiziari bandito dalla Regione Autonoma della Sardegna, ove espletato nel rispetto della normativa di legge. Lo stesso, peraltro, impone al Tirocinante un esercizio ed una cura particolare finalizzata ad evitare il verificarsi di violazioni di legge e del Codice Deontologico connesse all'esercizio della professione.

In proposito, per ragioni di imprescindibile opportunità, si raccomanda infine l'espletamento del tirocinio presso la sezione civile solo ove l'attività professionale venga espletata nanti la sezione penale del medesimo Tribunale e viceversa.

(parere formulato nella seduta del 05.05.2011)

- **ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I PROCEDIMENTI DI USUCAPIONE SPECIALE EX ART. 1159 BIS C.C.**

(Relatore : Consigliere Segretario, avv. Silvio Zicconi)

Parere fornito su richiesta di un Collega ed a seguito di comunicazione del Presidente del Tribunale ed allegata Nota del Direttore Amministrativo Responsabile del Settore Contenzioso Civile.

Ai fini della valutazione se i procedimenti di usucapione speciale di cui all'art.1159 bis e ss. c.c. siano o meno esenti dal contributo unificato non si può non fare primario riferimento a quanto previsto dall'art.10 D.P.R. n.115/2002, il cui 1° comma statuisce che **“non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”**.

La norma istitutiva il contributo unificato, pertanto, reputa necessario ma nel contempo anche di per sé sufficiente ai fini dell'esenzione dallo stesso, la sussistenza di precedente esenzione dal bollo.

Al riguardo, certo, come ricordato anche dal Direttore Amministrativo nella citata nota, la legge n.346 del 1976, che ha introdotto l'art.1159 bis nel vigente codice civile, all'art.4 prevede che **“Ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici, singole o associate, sono applicabili le agevolazioni previste dall'art.9 2° comma DPR n.601/1973”**, ovvero l'esenzione dalle imposte catastali e le agevolazioni in termini di imposta di registro e ipotecaria, previste in misura fissa;

Or dunque, non può però non ricordarsi come ai sensi dell'art.21 Tabella B DPR n.642 del 26.10.1972 siano **“Esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto”** gli **“Atti relativi ai**

**trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie".**

Al riguardo il Ministero delle Finanze con la risoluzione n.300146 del 21.12.1985, in risposta al "quesito formulatogli da talune cancellerie giudiziarie circa il trattamento tributario, con riferimento all'imposta di bollo da riservare agli atti delle procedure instaurate per la regolarizzazione del titolo di proprietà ai sensi delle legge n.346/1976 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale)" ha chiarito che sebbene non sia rinvenibile alcuna particolare statuizione, "ciò non esclude tuttavia che **ai fini dell'imposta di bollo, l'esenzione possa ritenersi operante quando, pur in attuazione della citata legge n.346/1976, si dia luogo a trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici, secondo l'ipotesi normativa recata dall'art.21 della Tabella B allegata alla legge disciplinante l'imposta di bollo (DPR n.642 1972) e successive modificazioni ed integrazioni**", così estendendosi agli atti processuali (finalizzati ad un trasferimento giudiziale) quanto previsto dal DPR n.642/72 agli "atti di trasferimento" di natura negoziale.

A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art.1 Legge n.604 del 6.8.1954 "sono esenti dalla imposta di bollo" gli atti di natura negoziale dettagliatamente riportati, "posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni di cui all'art.2" della legge medesima (coltivatore diretto).

La Cassazione, anche di recente ha tuttavia chiarito che "l'elenco degli atti per i quali operano i benefici per la piccola proprietà contadina, previsto dall'art.1 della legge 6 agosto 1954 n.604, non ha carattere tassativo- come si desume anche dalla ratio legis, ravvisabile nell'intento del legislatore di favorire gli atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina- ed è quindi compito dell'interprete sopperire all'incompletezza dell'elenco. Ne deriva che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile l'agevolazione fiscale in esame all'acquisto per usucapione, giudizialmente accertata di un fondo rustico" (Cass. n.14520 del 16.06.2010).

PQM

Si reputa che in forza della normativa vigente, come correttamente interpretata anche alla luce del dettato costituzionale, debba riconoscersi l'esenzione dal contributo unificato alle procedure aventi ad oggetto l'usucapione speciale ex art.1159 bis c.c. , ove finalizzate alla formazione o all'arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici.

Si comunichi al Presidente del Tribunale ed all'avv. Roberto Conti.

Con riserva di eventuale pubblicazione sul sito del Consiglio dell'Ordine.

(parere fornito nella seduta del 19.05.2011)

- **COMPATIBILITA' tra la PROFESSIONE di AVVOCATO e CONSIGLIERE di AMMINISTRAZIONE di Società di Capitale senza scopo di lucro.**  
(Rel. Consigliere Segretario, avv.Silvio Zicconi)

Visto l'art. 3 R.D.L. n.1578/1933;

Considerato come secondo la giurisprudenza di legittimità l'incompatibilità di cui al menzionato articolo sussista nei riguardi dell'avvocato che ricopra la qualità di presidente o amministratore delegato o unico di una società commerciale con conseguenti poteri di gestione o di rappresentanza, fatto per cui andrebbe esclusa ove lo stesso sia stato privato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale,

risultando per altro irrilevante lo stato di inattività della società o il mancato effettivo compimento di atti di gestione (cfr. Cass. SS.UU. n.37/2007, Cass. SS.UU. n.4773/2011);  
Viste le note integrative depositate dagli avvocati istanti e la documentazione presentata dai medesimi, con particolare riferimento allo statuto ed alla visura camerale della società;  
Rilevato che gli avvocati in questione **non hanno poteri di rappresentanza legale della società né conseguenti poteri di gestione o di rappresentanza della stessa, neanche per delega**; rilevato, altresì, che i medesimi poteri risultano conferiti al solo Presidente del C.d.A. e A.D. della società;

**Ritenuto che la carica ricoperta dagli istanti all'interno del c.d.a. della menzionata società, non determini né possa qualificarsi né sia espressione di un esercizio del commercio in nome proprio né in nome altrui;**

PQM

reputa che la carica di consigliere del C.d.A. della società, senza alcun potere di rappresentanza legale nemmeno per delega, né conseguenti poteri di gestione o rappresentanza della società non presenti elementi di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato di cui all'art. 3 R.D.L. n.1578/1933.

(seduta 27.10.2011)

- **ISCRIZIONE ALBO E INCOMPATIBILITA' DIPENDENTE PUBBLICO IN ASPETTATIVA ex art. 18 L.183/2010**

(Rel. Coordinatore Commissione Albo, avv. Maria Teresa Spanu / Consigliere Segretario, avv. Silvio Zicconi)

PARERE Con riguardo al caso di colui che, in servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (nel caso di specie Ente Locale), quale Funzionario Amministrativo, seppur collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18. Legge n.183/2010, formuli istanza di iscrizione all'Albo Avvocati.

- Visto l'art. 3 R.D.L. n.1578/1933, con particolare riguardo ai commi 2 e 3, in forza dei quali l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province e dei Comuni ed in genere di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni e con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario, con le eccezioni di cui alle lettere a) e b) ultimo comma del medesimo articolo;
- Visto l'art. 18 L. 04.11.2010 n.183, che prevede che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali e che nel periodo di cui al 1° comma del medesimo articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001;
- Rilevato come il menzionato art. 53 D.Lgs. n.165/2001 faccia riferimento ad una molteplicità di incompatibilità normativamente stabilite con riguardo ai dipendenti pubblici, ma non già a quella dettata dall'art. 3 R.D.L. n.1578/1933 con riguardo all'esercizio della professione legale;
- Ritenuto che, conseguentemente, la previsione di cui all'art.18 L. n.183/2010, in virtù della quale al pubblico impiegato posto in aspettativa ai sensi del 1° comma del medesimo articolo, non è applicabile il regime delle incompatibilità dettate per il dipendente pubblico dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, sotto il profilo testuale e del dato letterale, non appare consentire la

disapplicazione anche dell'incompatibilità prescritta dall'art. 3 R.D.L. n.1578/1933 per l'esercizio della professione legale;

- Ritenuto che le incompatibilità richiamate dall'art.53 D.Lgs. n.165/2001 siano state dal legislatore stabilite a salvaguardia dell'interesse pubblico, che, compromesso dall'esercizio di attività "incompatibili" da parte del dipendente pubblico, legittimerebbe il venir meno del rapporto di pubblico impiego;
- Ritenuto che l'art.18 L. n.183/2010 preveda un affievolimento "a termine" dei doveri del pubblico dipendente, concretizzantesi in una rimozione temporanea delle preclusioni determinate dal regime delle incompatibilità in capo al medesimo dipendente, cui così sarebbe consentito svolgere altre attività che, diversamente, non potrebbe legittimamente esercitare;
- Ritenuto che in virtù di tale norma non venga comunque meno il rapporto di pubblico impiego, che, anzi, proprio in virtù della menzionata norma, viene salvaguardato impedendo il verificarsi dei presupposti che altrimenti legittimerebbero da parte della P.A. la risoluzione dello stesso rapporto di impiego pubblico;
- Ritenuto, pertanto, che in tale stato di aspettativa ex art. 18 L. 183/2010 l'interessato mantenga lo status di pubblico dipendente, con pieno diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla riammissione in servizio;
- Ritenuto che la normativa di cui all'art.3 R.D.L. n.1578/1933 in tema di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato abbia natura indipendente seppure concorrente con quella richiamata dall'art. 53 D.Lgs. n.165/2001 (posta a tutela dell'interesse della Pubblica Amministrazione), in quanto posta a salvaguardia dei principi fondamentali dell'esercizio della professione e del diritto di difesa, costituzionalmente garantito;
- Ritenuto che, proprio per la peculiarità della professione legale, che come ricordato anche dalla Corte Costituzionale presenta maggiori e più frequenti rischi di inconvenienti derivanti dalla commistione fra pubblico impiego e libera professione, il legislatore abbia reputato opportuno non estendere all'esercizio della professione di avvocato, l'esclusione delle incompatibilità per il pubblico impiegato stabilite dall'art.53 D.Lgs. n.165/2001 e dalle norme dal medesimo articolo richiamate ;
- Ritenuto di condividere il parere espresso in proposito dal C.N.F. che ha reputato che l'art.3 RDL n.1578/1933 costituisca norma generale, riguardo alla quale non risulta essere stata effettuata alcuna deroga da parte dell'art.18 L. 183/2010;
- Ritenuta altresì del tutto condivisibile l'opinione del C.N.F. che reputa tale norma afferente ad un diverso ed autonomo comparto normativo : quello di cui allo statuto generale del pubblico impiego, rispetto al quale costituisce norma speciale;
- Ritenuto che pertanto, stante la differente *ratio* delle citate disposizioni, non sia possibile un'applicazione estensiva nè in via analogica della citata norma speciale anche con riguardo all'incompatibilità di cui all'art.3 R.D.L.;

#### PQM

Si reputa che l'esercizio della professione di avvocato e l'iscrizione al relativo albo sia incompatibile con l'impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (nel caso di specie Ente Locale), quale Funzionario Amministrativo, seppur collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18. Legge n.183/2010.

(Parere fornito nella seduta 03.11.2011)